

N.T.A. del vigente P.R.G. con evidenziata in grassetto la nuova dicitura d'integrazione:

art.1 - definizioni, comma 44 - edificio o fabbricato rurale non più utilizzato in area agricola, nel parco agricolo del fiume Ticino, nel Parco Visconteo: edificio o fabbricato rurale non più utilizzato ad uso agricolo a partire dall'11 maggio 1996, **nonché quelle dismesse individuate nell'azzonamento del Piano Regolatore Generale vigente;**

art.20 - aree agricole, comma 6 - recupero per usi residenziali di fabbricati rurali facenti parte integrante dell'edificio principale non più utilizzato ai fini agricoli dall'11.5.1996 (art.1 c,44), **nonché quelle dismesse individuate nell'azzonamento del Piano Regolatore vigente;**

art.21 - Parco agricolo del fiume Ticino, comma 6 - recupero per usi residenziali di fabbricati rurali facenti parte integrante dell'edificio principale non più utilizzato ai fini agricoli Dall'11.5.1996 (art.1 c.44), **nonché quelle dismesse individuate nell'azzonamento del Piano Regolatore vigente;**

art.23 - Parco Visconteo, comma 6 - è ammessa la destinazione residenziale per gli edifici non più utilizzati ai fini agricoli all'11.5.96 **nonché quelle dismesse individuate nell'azzonamento del Piano Regolatore Generale**